

COMUNE DI PESCOSOLIDO

- Provincia di Frosinone -

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 29.12.2014

ANNO 2014

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
- al Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
 1265, e successive modificazioni;
- al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune.

ART. 2 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. Il Comune, mentre ha cura perché, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc..., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee ai suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

ART. 3 - COMPETENZE

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale:
- 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuata dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
- 3. Per i servizi gestiti in economia l'organizzazione degli uffici comunali in materia sono determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) con le procedure di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 4 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI CADAVERI.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni.

ART. 5 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI.

- 1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
- 2. In difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- 3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc...)

ART. 6 - VIGILANZA PER IL TRASPORTO DEI CADAVERI.

 Il Responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

ART. 7 - TRASPORTO DI CADAVERE NELL'ULTIMA ABITAZIONE.

- Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. N. 285/90, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
- 2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopia salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'A.U.S.L..

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ART. 8 - RICEVIMENTO DEI CADAVERI.

1. Nel cimitero comunale sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90;

- a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
- b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.
- 2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

ART. 9 - SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI.

- 1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
- 2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, il responsabile del servizio le autorizza.
- 3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

ART. 10 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO AL PUBBLICO.

1. Per il cimitero sono osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

	GIORNI FERIALI				GIORNI FESTIVI			
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio	
	Dalle	Alle ore	Dalle	Alle ore	Dalle	Alle ore	Dalle	Alle ore
	ore		ore		ore		ore	
Gennaio	8,00			17,00	8,00			17,00
Febbraio	8,00			17,00	8,00			17,00
Marzo	8,00			17,00	8,00			17,00
Aprile	8,00			17,00	8,00			17,00
Maggio	8,00			20,00	8,00			20,00
Giugno	7,00			20,00	7,00			20,00
Luglio	7,00			20,00	7,00			20,00
Agosto	7,00			20,00	7,00			20,00
Settembre	7,00			20,00	7,00			20,00
Ottobre	8,00			17,00	8,00			17,00
Novembre	8,00			17,00	8,00			17,00
Dicembre	8,00			17,00	8,00			17,00

- 2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.
- 3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

ART. 11 - DIVIETI DI INGRESSO NEI CIMITERI.

- 1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ART. 12 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione scritta rilasciata dal responsabile del servizio
- 2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ART. 13 - RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.

- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo Defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni Religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
- 2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso pubblico devono essere autorizzate.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 Euro.

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

ART. 14 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - NORMATIVA.

 Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. N. 285/90, e successive modificazioni, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

ART. 15 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - TERMINI.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono, immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

- 2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 giorni. In quest'ultimo caso il responsabile del servizio concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
- 3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.
- 4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. N. 285/90.

ART. 16 - EPIGRAFI.

- 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
- 2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
- 3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.
- 4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
- 5. Le donne conjugate o vedove sono indicate con i due cognomi.
- 6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ART. 17 - INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN NICCHIE OCCUPATE DA FERETRI.

- E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
- 2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
- 3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.

- 4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.
- 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ART. 18 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - ONERI.

- 1. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni e alle inumazioni sono assicurate dal Comune con oneri a carico degli interessati secondo le tariffe stabilite annualmente con atto di Giunta.
- 2. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

ART. 19 - CREMAZIONI.

- 1. La materia è disciplinata da:
- art. 12, comma 4, del decreto legge 31/08/1987, n. 359, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.
- 2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate con decreto del ministro dell'interno 1° luglio 2002.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 20 - ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI - NORMATIVA

 Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. N. 285/90, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

ART. 21 - ESUMAZIONE ORDINARIE.

- 1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di luglio e di agosto.
- 2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del **responsabile** sono collocati a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
- 3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

ART. 22 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate e norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 23 - VERBALE DELLE OPERAZIONI.

- 1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
- 2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

ART. 24 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

- 1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.
- 2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

ART. 25 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE - ONERI.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune con oneri a carico degli interessati, secondo le tariffe stabilite annualmente con atto di Giunta Comunale.

2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata dal responsabile del servizio.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART. 26 - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- 1. Nessun lavoro è eseguito dai privati e/o imprese nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
- 2. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **25 a 500** euro.

ART. 27 - ASSUNZIONE DI IMPRESE PER LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativi di cui al precedente articolo 26 è prodotta al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

ART. 28 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO.

- 1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali elevazione di armature, ecc), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.
- 2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
- 3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste sul regolamento comunale disciplinante l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche.

ART. 29- MATERIALI DI SCAVO.

- I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 Euro.

ART. 30 - ORARIO DI AVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro di cui al seguente prospetto:

PERI	ORA	ARIO	ANNOTAZIONI	
dal	al	dalle	alle ore	
		ore		
1° gennaio	30 Aprile	8,00	17,00	
1° maggio	30 maggio	8,00	20,00	
1° giugno	30 Settembre	7,00	20,00	
1° ottobre	31 Dicembre	8,00	17,00	

- 2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
- 3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
- 4. Nel periodo del 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.
- 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **da 25 a 500** euro.

ART. 31 - OPERE PRIVATE - VIGILANZA - COLLAUDO.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO VIII CONCESSIONI PRIVATE NEL CIMITERO

ART. 32 - NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI.

- 1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

ART. 33 - LOCULI ED AREE SOGGETTI A CONCESSIONE.

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi e le sepolture private di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

ART. 34 - LIMITI ALLE CONCESSIONI.

- 1. La concessione di loculi **ed aree** cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - a) ai nativi del comune di Pescosolido che nel tempo hanno trasferito la residenza in altro comune;
 - b) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune; sono equiparati ai residenti gli ascendenti o i discendenti di primo grado civile di persone residenti in questo comune;
 - c) enti e comunità che abbiano sede nel territorio del Comune.
- 2. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla **Giunta Comunale**, tenuto conto della disponibilità di loculi.

ART. 35 - DIVIETI DI CONCESSIONE.

- 1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
 - 2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, è notificato agli interessati nei termini di legge.

ART. 36 - PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI.

- Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
- 2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

CAPO IX - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

ART. 37 - ATTO DI CONCESSIONE.

- 1. Le concessioni cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.
- 2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.
- 3. Il Responsabile del Servizio, nei casi di richieste di concessioni non rientranti nelle previsioni del presente regolamento, ne demanda decisione alla Giunta Comunale.

ART. 38 - DURATA DELLE CONCESSIONI.

- Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50.
- 2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo XII, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.
- 3. Le concessioni di aree cimiteriali hanno una durata di anni 99

ART. 39 - TARIFFA DELLE CONCESSIONI - RESPONSABILITÀ PER DANNI.

- 1. Le concessioni sono date con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda, risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
- 2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

ART. 40 - CONCESSIONI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE.

- 1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
 - a. viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b. ha una durata non superiore ad un anno;
 - c. viene stipulato regolare contratto;
 - d. viene versato il canone di concessione rapportato al 30% della tariffa di cui al precedente articolo 39 per ogni mese di concessione.

CAPO X - DIRITTO ALL'USO

ART. 41 - AVENTI DIRITTO ALL'USO.

Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta, salvo particolari disposizioni nei rispettivi atti di concessione.

- 1. In assenza di discendenti in linea retta il diritto viene trasmesso ai collaterali, secondo le norme sulla successione mortis causa previste dal Codice Civile;
- 2. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
- 3. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.
- 5. <u>Le eventuali richieste non rientranti nei precedenti punti 1 e 2 saranno vagliate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei dettami del Codice Civile riguardo i rapporti di parentela.</u>

ART. 42 - AMMISSIONE ALLA TUMULAZIONE.

- 1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
- 2. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
- 3. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra più titolari è dato dall'ordine di premorienza.

ART. 43 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO.

- 1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 Euro.

CAPO XI - MANUTENZIONE

ART. 44 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI.

- 1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
- 2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Capo VII del presente regolamento".
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.
- 4. E' obbligato, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto prescritto dagli uffici comunali responsabili.

ART. 45 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE.

- 1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
- 2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

CAPO XII - RINNOVO DELLE CONCESSIONI - RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

ART. 46 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

- 1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
- 2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
- 3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
- 4. Il rinnovo della concessione:

- a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

ART. 47 - RINUNCIA ALLE CONCESSIONI.

- 1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
- 2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 48.
- 3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.
- 4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

ART. 48 - RINUNCIA ALLE CONCESSIONI - RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE.

Gli intestatari di concessioni cimiteriali cinquantennali o perpetue, o i loro legittimi eredi qualora i concessionari siano deceduti, possono rinunciare alle sepolture avute in concessione sia che non siano mai state usate, sia che si siano liberate a seguito di estumulazione delle salme ivi sepolte. A fronte di tale rinuncia spetta il rimborso di una parte del costo di concessione.

Le rinunce possono essere effettuate in qualunque momento purché la concessione sia in corso di validità e le sepolture siano in ottimo stato di manutenzione e libere da resti mortali.

ENTITA' DEL RIMBORSO

Rinuncia a concessioni di loculi/fornetti/ossari:

- Concessioni novantennali e cinquantennali:
 - a) per ogni loculo/fornetto/ossario mai utilizzato spetta il 60% del costo di concessione secondo le tariffe in vigore all'atto della rinuncia;
 - b) per ogni loculo/fornetto/ossario utilizzato, spetta il 50% del costo di concessione secondo le tariffe in vigore all'atto della rinuncia

Rinuncia a concessioni di aree libere o con edificati manufatti sepolcrali privati (cappelle)

Concessioni perpetue: per l'area spetta il 50% del costo attuale di concessione. Inoltre spetta un equo indennizzo per il manufatto eventualmente edificato sull'area, la cui entità è stabilita da un perito dell'ufficio tecnico comunale in base al pregio dell'opera e al suo stato di manutenzione.

CAPO XIII - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

ART. 49 - CAUSE DI DECADENZA.

- 1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
- La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
- 3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
- 4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
- 5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 45, sono precisate:
 - a. le notizie che precedono;
 - b. il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

CAPO XIV-NORME TRANSITORIE

Art. 50 - Censimento delle concessioni in atto.

- 1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:
 - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro scadenzario delle concessioni di loculi cimiteriali";
 - c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 51 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

- 1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 - 2. A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 52 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

- 1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
- 2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
- 3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.
- 4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale previo parere non vincolante della commissione consiliare di riferimento.

CAPO XV ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 53- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Avendo il servizio modeste dimensioni, viene svolto in economia così come previsto dall'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie.

CAPO XVI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 54 - CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva:
 - a) dei campi di inumazione;
 - b) dei loculi cimiteriali;
 - c) delle tombe di famiglia;
 - d) di colombari, ossari, cinerari;
 - e) in corrispondenza di cippi ricordo, ecc.,

limitatamente alle one già servite da linea principale.

 Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione comprendono gli impianti di illuminazione.

ART. 55 - ORARIO DEL SERVIZIO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.

- 1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).
- 2. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti.

ART. 56 - PUBBLICITA' DELLE TARIFFE.

- 1. Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), è assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla giunta comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
- 2. Le tariffe sono così costituite:
 - 1°) Spese fisse di impianto comprendenti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
 - c) la fornitura del portalampada e della lampada;
 - 2°) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:
 - a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
 - b) il ricambio delle lampade;
 - c) l'erogazione dell'energia elettrica;

- d) per le cappelle gentilizie il canone di abbonamento è maggiorato di una quota fissa determinata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.
- 3. La tariffa per l'illuminazione votiva dei cimiteri è sempre esposta ben visibile in prossimità della camera mortuaria o in altro luogo con l'indicazione esatta delle modalità di pagamento.
- 4. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non accetta tali modifiche, deve disdire il contratto ed il comune entro ventiquattro ore cessa la fornitura.

ART. 57 - MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

- 1. Il canone, annualmente anticipato, è versato entro il 30 MARZO di ogni anno presso la tesoreria comunale di una delle seguenti forme:
 - direttamente allo sportello della tesoreria comunale;
 - a mezzo di versamento sul conto corrente postale.
- 2. Il mancato versamento entro il **30 marzo** comporta l'immediata iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure previste dalle norme vigenti.

ART. 58 - DURATA DELLA CONVENZIONE

- La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione. Lo stesso giorno della stipula della convenzione è attivato l'impianto.
- 2. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
- 3. I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 giugno dell'anno precedente.

CAPO XVII RAPPORTO DI UTENZA

ART. 59 - RICHIESTA DI UTENZA

- La richiesta di utenza può essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione è immediata con apposita convenzione solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.
- 2. Per le zone non servite è comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

ART. 60 - CONVENZIONE DI UTENZA.

Ogni utenza può essere riferita a una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

- 1. All'atto della convenzione l'utente versa al funzionario incaricato le seguenti somme:
 - a) tutte le spese contrattuali;
 - b) le spese di primo impianto del portalampade e delle lampade;
 - c) il canone fino al 31 dicembre, determinato in dodicesimi, come determinate con tariffa di cui al precedente articolo **56**.

ART. 61 - TIPO DI LAMPADINE

1. Il servizio è assicurato con lampadine da 3 Watt alimentate con tensione non superiore a 24 volt.

ART. 62 - DIVIETI

- 1. E' assolutamente vietato agli utenti di:
 - manomettere gli impianti;
 - asportare o sostituire le lampadine.
- 2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 Euro.

ART. 63 - ISTALLAZIONE DI PORTALAMPADE SPECIALI

- 1. Gli utenti hanno facoltà di sostituire il portalampada di serie che fornisce il comune con altro speciale del tipo approvato dall'ufficio tecnico comunale, con lampada da 3 watt, come previsto dall'art. 61.
- 2. La sostituzione è fatta a cura e spese dell'utente ferme restando le spese di primo impianto.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 Euro.

CAPO XVIII

NORME TRANSITORIE

ART. 64 - CENSIMENTO DELLE UTENZE IN ATTO

- 1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale cura:
 - a) la raccolta di tutte le convenzioni in atto;
 - b) la elencazione delle dette convenzioni in apposito registro;
 - c) la proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.

ART. 65 - REGOLARIZZAZIONE DELLE UTENZE IN ATTO.

- 1. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito atto, possono essere regolarizzate entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine, non inferiore a 30 giorni, per farne richiesta.

ART. 66 - Procedure per la regolarizzazione delle utenze.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle utenze gli interessati devono produrre l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

CAPO XIX NORME FINALI

ART. 67 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

ART. 68 - NORME ABROGATE

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
- 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 69 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,
 n. 24, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso l'ufficio di polizia municipale.

ART. 70 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.P.R. n. 285/90 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per i servizi cimiteriali;
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 71 - RINVIO DINAMICO

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolati statali e regionali.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 72 - SANZIONI

- 1. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo della legge 24.11.1981, n. 689.
- 2. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- 3. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ART. 73 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.